Monitor ecclesiasticus.

IL
MONITORE ECCLESIASTICO

PUBBLICAZIONE MENSILE AD USO DEL CLERO

FONDATA NEL 1876 DAL CARD. CASIMIRO GENNARI

E PROSEGUITA

CON PARTICOLARE AUTORIZZAZIONE DELLA SANTA SEDE

Labia enim sacerdotis custodient scientiam et legem requirent ex ore eius; quia angelus Domini exercituum est.

MALACH., II.

QUINTA SERIE - Vol. IX

(49° della intera Collezione).

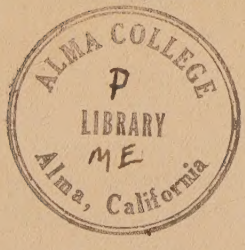

ROMA (17)

DESCLÉE & C.ⁱ Editori Pontifici

PIAZZA GRAZIOLI (PALAZZO DORIA)

1937

15765

1937

IL MONITORE ECCLESIASTICO
Anno LXII - Serie V - Vol. IX - Fascicolo I - Gennaio 1937

Il Messaggio Natalizio del Sommo Pontefice alla Chiesa e al Mondo

Giovedì 24 dicembre, il S. Padre Pio XI, sebbene costretto a letto da malattia, volle nondimeno rivolgere alla Chiesa ed al Mondo la sua augusta parola ammonitrice ed esortatrice e dare l'affettuosa paterna benedizione. Nel suo appartamento, quindi, alle ore 12,30, ha pronunciato al microfono il messaggio che segue:

Una parola al Sacro Collegio, all'Episcopato, alla Prelatura Romana, al Clero secolare e regolare e a tutta la Nostra grande famiglia cattolica.

Se nelle innumerevoli circostanze che suole offrirCi la Provvidenza e l'amore dei venerabili Fratelli e diletti figli Nostri e di quanti da ogni parte del mondo vengono a Noi, l'animo Nostro esulta col palpito di Padre che tutti abbraccia nel Cuore del Redentor nostro, oggi più che mai Ci sentiamo vicini e presenti al Nostro dilettissimo Sacro Collegio — il cui venerando Decano Ci ha espresso in un nobilissimo Indirizzo a nome di tutti gli Eminentissimi suoi Colleghi auguri e voti quanto mai preziosi e graditi —, all'amata Prelatura Romana, anzi a tutta la grande famiglia cattolica, nel rifulgere della stella di Betlemme, nell'annuo ritorno delle sante Feste natalizie. Siamo vicini e presenti a voi e a tutto l'orbe cattolico col pensiero della mente che valica, non solo il corso del tempo, non solo le cime delle Alpi e l'immensità degli oceani, ma s'innalza oltre i mondi e le loro tempeste fino a Dio; siamo vicini e presenti con l'affetto del cuore, perchè anche il cuore non si scompagna dalla mente, anzi la segue e trae fiamme dai suoi pensieri e ardimenti, come voi ben sapete per la quotidiana esperienza della vita, venerabili Fratelli e dilettissimi figli, per vincere gli ostacoli, che a desiderate presenze oppongono il tempo, lo spazio e le diverse, spesso avverse, circostanze del vivere umano.

Abbiamo già nominato le sante Feste natalizie, perchè il primo motivo che Ci fa desiderare e sentire sempre più vivamente la vostra presenza, è appunto per darvi e scambiare con voi, dilettissimi, i

più cordiali auguri di ogni grazia spirituale, di ogni più santo dono, di ogni più copiosa e completa benedizione, al ritorno di quei giorni, che di tutte le grazie, di tutti i favori, di tutte le benedizioni facevano già suonare nei secoli l'ora auspicata e con così lungo profondo disegno di carità e di misericordia preparata dalla Divina Bontà.

Pur troppo contro il volere di Dio, che venne a portare la pace agli uomini di buona volontà, lotta il malvolere di molti traviati e nemici del Fanciullo divino, che volle farsi carne e abitare in mezzo a noi, pieno di grazia e di verità, perchè dalla sua pienezza noi tutti ricevessimo grazia su grazia (Io., 1, 26). Onde Noi, già ad ogni ritorno di questi santissimi giorni, e quasi senza soluzione di continuità, ad ogni occasione dataCi di aprire il Nostro cuore non soltanto a voi, ma a tutta la grande famiglia cattolica, abbiamo sempre voluto unire agli accenti della gioia spirituale l'espressione degli acerbi dolori che al cuore paterno cagionavano i tanti gravissimi mali che in questi tempi sono venuti affliggendo l'umanità, il civile consorzio, la Chiesa, a tutti additando i gravissimi incombenti pericoli, tutti esortando alla vigilanza operosa e all'unione di tutte le buone volontà contro le propagande e gli sforzi nemici sempre rinascenti in danno dei beni più sostanziali della società, della famiglia e dell'individuo, sopratutto richiamando a quei veri rimedi di verità, di giustizia e di fraterna carità, di cui la Chiesa cattolica è l'unica depositaria e maestra divinamente costituita.

La nota dolorosa che si mesce in quest'anno alle gioie natalizie è tanto più profonda ed affliggente, mentre ancora divampa con tutti i suoi orrori di odi, di stragi e di distruzioni la guerra civile in un paese quale è la Spagna, dove si direbbe che quella propaganda, che quegli sforzi, cui sopra accennammo, abbiano voluto fare un esperimento supremo delle forze deleterie che sono a loro disposizione e sparse ormai in tutti i paesi.

Nuovo monito quant'altri mai grave e minaccioso per il mondo intero e principalmente per l'Europa e per la sua cristiana civiltà.

Rivelazioni ed annunzi di terrificante certezza ed evidenza di quello che all'Europa ed al mondo intero si prepara, ove non si corra subito ed efficacemente alle difese ed ai rimedi.

Tra coloro, però, che affermano di essere i difensori dell'ordine contro il sovversivismo, della civiltà contro il dilagare del comunismo ateo, che anzi si arrogano in ciò il primato, Noi vediamo con dolore un non piccolo numero, che nella scelta dei mezzi e nella valutazione dei loro avversari si lasciano dominare e guidare da false e funeste idee. False e funeste: perchè chi cerca di scemare o di estinguere la fede in Cristo e nella divina rivelazione nel cuore

degli uomini, e specialmente della gioventù; chi osa rappresentare la Chiesa di Cristo, depositaria delle divine promesse, educatrice per divina missione dei popoli, quale nemica dichiarata della prosperità e del progresso della Nazione, non solo non è artefice di felice avvenire per l'umanità e per lo stesso proprio Paese, ma distrugge i più efficaci e decisivi mezzi di difesa contro i temuti mali e collabora, sia pure inconscientemente, con coloro che crede o che si vanta di combattere.

Noi abbiamo già avuto occasioni parecchie, anche recentemente, per dire quello che la Santa Sede Apostolica ha sempre pensato ed insegnato e secondo le possibilità sue cercato di fare e di contribuire, fino a ieri, anzi fino ad oggi stesso, con sempre maggiori disposizioni per l'avvenire, contro le comuni minaccie per il bene di tutti.

Superfluo dire che, in tali condizioni, non può da parte Nostra che rinnovarsi più instante, più paternamente supplichevole, l'invito e la vivissima raccomandazione tante volte fatta ai fedeli del mondo intero, a tutte le anime particolarmente devote al Cuore divino ed agli interessi della Chiesa, a tutto l'Episcopato, a tutto il Clero secolare e regolare, a tutto il laicato, e con maggior fiducia a quello che, con tanta intelligenza di fede e di carità cristiana, zela gli interessi di Cristo e delle anime con la attiva partecipazione all'apostolato gerarchico nelle diverse formazioni dell'Azione Cattolica.

Il Nostro pensiero pieno di particolare fiducia va in modo speciale alle eroiche anime che fanno apostolato dello stesso lavoro quotidiano e delle stesse loro infermità: più particolarmente ancora alle candide schiere che da tutte le parti del mondo tramandano i profumi della loro purezza al Cielo, diciamo di quei piccoli, che credono in Cristo, e che appartengono in particolar modo alla Chiesa, appunto perchè da Cristo prediletti.

In quest'anno, dilettissimi figli, la divina Benignità Ci concede di contribuire alle preghiere, alle opere, ai sacrifici di tutti quanti con un esperimento di sofferenza fin qui mirabilmente risparmiatoCi, e che la stessa divina Bontà immediatamente e larghissimamente Ci compensa con un mirabile commovente consenso di preghiere, che da ogni parte della Chiesa in questi ultimi giorni e continuamente vanno intensificandosi a sollievo del Padre comune.

Noi cogliamo con la maggior ampiezza di cuore l'occasione così propizia per ringraziare tutti quanti di questa così tenera e così intensa prova di filiale pietà. E per quanto ciò che abbiamo a soffrire sia ben poco in confronto di quello che così largamente e penosamente si soffre nel mondo, di quello sopratutto che Egli stesso, il Capo, il Fondatore, il Re di questa Chiesa divina ha, nell'anima Sua

e nel Suo corpo sofferto per noi, voglia non di meno Egli accettare l'offerta Nostra, che vuol essere ora e sempre in piena conformità col Suo santissimo volere; accettarla, diciamo, per la gloria Sua, ora più empiamente che mai combattuta, per la conversione di tutti gli erranti, per la pace e per il bene della Chiesa tutta quanta e in particolar modo della tribolatissima e anche per ciò solo carissima Spagna.

Con questi intimi sentimenti dell'animo facciamo Nostro e rimandiamo al mondo il celeste messaggio natalizio: *Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus.*

Questo così ovvio e così consolante ritorno ai motivi precipui di questo rinnovato convegno natalizio Ci dà occasione altrettanto lieta che opportuna di volgere il Nostro sguardo grato e devoto anche a tutte quelle altre gioie spirituali, delle quali la divina Benignità Ci preparava il pio godimento.

E sacro godimento e consolazione apostolica per Noi non meno che per tutti è oggi il ricordare, con soprannaturale riconoscenza e col dovuto altissimo onore, persone e avvenimenti che imprimono nelle pagine dell'anno ormai volgente al suo fine speciali caratteri di grandezza e santità, di fedele e costante unione di spiriti intorno alla Sede di Pietro. Sta ancora innanzi al Nostro memore sguardo il Senato della Chiesa con tutto l'Episcopato italiano venuto a festeggiarCi per l'inizio di quell'anno della Nostra lunga vita, oltre il quale il Signore fa sovente sentire che vengono compagni *labor et dolor*. Riudiamo ancora nell'animo il filiale omaggio del Congresso dei giornalisti cattolici, artefici, in vario modo ed estensione, di quel solenne spettacolo di fede e di dottrina, di azione e di sacrificio, che offre all'ammirazione dei visitatori la Mostra della Stampa cattolica delle cinque parti del mondo. Esulta pure il Nostro spirito per due opere che hanno, l'una dalla pietra, l'altra dal pensiero, rivestito nuova forma, vogliamo dire il nuovo Palazzo delle Congregazioni e la Pontificia Accademia delle Scienze.

A questi fatti nuovi si associano nel volgere di questo anno le memorie centenarie di due gran fatti antichi, che sono gloria del Vangelo e della Chiesa; intendiamo dire, voi Ci prevenite, il XIX centenario della conversione di San Paolo e il XVI centenario della morte del Sommo Pontefice Santo Silvestro. Dell'Apostolo delle genti, vaso di elezione, sublime e infaticato Maestro della fede cristiana, Roma si vanta di aver udito la parola a fianco del suo primo Pontefice e di aver sentito il taglio potente della spada di una sua lettera; mentre di Silvestro Roma ammira l'aureola della santità, che libera si espande sulla terra col labaro di Costantino, e nelle mira-

bili basiliche dell'Urbe lascia alle nostre età e alle future il testimonio e l'inizio più aperto della nostra fede che è vittoria sul mondo. Ma inoltre Paolo, instancabile annunziatore della pace di Cristo che ai Corinti scrisse quelle profonde parole: *Non enim est dissensionis Deus, sed pacis* (I. Cor., 14, 33), Silvestro, che dopo la lunga notte delle persecuzioni, potè salutare l'aurora della libertà e della pace. Ci invitano in quest'anno a rivolgere ai governanti e ai popoli della terra una nuova, ancor più fervida ed accorata esortazione alla pace; al suo mantenimento, ove essa ancora regna, al suo ristabilimento, ove essa non è più che un doloroso ricordo e una tragica, finora pur troppo insoddisfatta brama. E con questo appello al mondo si congiunge — oggi più che mai fervorosa — la Nostra supplica a Dio, per quella *tranquillitas ordinis,* in cui sola può consister la pace, per l'attuazione di quella giustizia individuale e collettiva, senza la quale nessun ordine è possibile. Questa Nostra preghiera di pace Noi deponiamo reverenti dinanzi alla culla del Principe della pace.

Noi ritorniamo così col pensiero e col cuore alla grotta di Betlemme, e di là diamo uno sguardo a tutto l'Orbe cattolico, per ringraziare quel Fanciullo divino, sapientissimo infante, che si fece piccolo per essere più amabile e attrarre tutto il genere umano a Sè, alla Sua croce, al Suo ovile, alla Sua Chiesa, al Suo trionfo. Egli è oggi in mezzo a noi e, in unione con Lui il Suo Vicario leva la mano per benedire voi tutti, dilettissimi figli, e invocare sovra tutti quell'abbondanza di favori e di grazie, che Egli è venuto a spargere, come semi di eterno trionfo imperituro, sulla faccia della terra per gli uomini di buona volontà.

Et Benedictio Dei Omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et maneat semper.

ATTI DELLA APOSTOLICA SEDE

ATTI DEL SOMMO PONTEFICE PIO XI

(« A. A. S. », vol. XXVIII, n. 15, 20 dicembre 1936).

Costituzioni apostoliche. — I. *S. Didaci.* — Dalla grande diocesi « Angelorum S. Didaci » negli Stati Uniti dell'America Settentrionale viene dismembrata la parte che comprende le contee di S. Didaco, Imperial, Riverside e S. Bernardino e se ne erige la nuova diocesi « Sancti Didaci » che rimane soggetta alla diocesi matrice; alla quale si dà il semplice nome « Angelorum ». 11 luglio 1936 (ib., p. 485).

II. *Angelorum et aliarum.* — La chiesa « Angelorum », di cui sopra, viene elevata al grado di metropolitana e le si dànno come suffraganee le diocesi « S. Didaci, Montereynensis-Fresnensis et Tucsonensis » onde ne risulta la nuova provincia ecclesiastica « Angelorum ». 1° agosto 1936 (ib., p. 488).

Lettere. — I. All'Em.mo Card. Marmaggi inviato come Legato al Concilio nazionale dell'episcopato polacco. 1° agosto 1936 (ib., p. 490).

II. All'Em.mo Card. Sbarretti per l'80° compleanno. 25 ottobre 1936, (ib., p. 492).

ATTI DELLE SACRE CONGREGAZIONI

Sacra Congregazione Concistoriale.

I. *Provvista delle chiese* « S. Didaci, Sidetanae, Selen., Nucer., Paganor., Hadrianopolit, Philippopolit., Bellograden., Bugellen., Bisuntinae, Momtonen., Mocissenae ».

II. *Designazione di Ordinario d'Appello* (can. 1594): Per l'Arcidiocesi di *Salto* (Uruguay) il tribunale ordinario di Tummán (Argentina).

DIARIO DELLA CURIA ROMANA

Solenne udienza.

Il 27 novembre 1936 Sua Santità ha ricevuto in solenne udienza Sua Altezza Serenissima l'ammiraglio *Nicola Horty de Nagibánya*, Reggente del Regno di Ungheria e la Consorte di Lui, Sua Altezza Serenissima la Signora *Maria Horty*.

Sacra Congregazione dei Riti.

Il 28 novembre 1936 s'è tenuta Congregazione preparatoria per discutere il dubbio sopra l'eroismo delle virtù esercitate dal Ven. Servo di Dio *Guglielmo Giuseppe Chaminade*, sacerdote secolare, fondatore della Società di Maria e dell'Istituto delle Figlie di Maria Immacolata.

Il 15 dicembre 1936 s'è tenuta Congregazione preparatoria per discutere sul martirio dei Servi di Dio *Gregorio Grassi*, vescovo di Ortosia, *Antonio Fantosati*, vescovo di Adras, *Francesco Fogella*, vescovo di Bagi, dell'Ordine dei Frati Minori, e 26 Compagni, uccisi, come si asserisce, in odio alla Fede.

Nomine.

Con Biglietti della Segreteria di Stato, il Santo Padre Pio XI, felicemente regnante, si è degnato di nominare:

25 novembre 1936. — I Rev.mi D. Fedele de Stotzingen, Abate Primate dei Benedettini e P. Bertrando Kurtscheid, dell'Ordine dei Frati Minori, *Consultori della Sacra Congregazione dei Seminari e delle Università degli Studi.*

30 novembre 1936. — Gli E.mi e Rev.mi Signori Cardinali Francesco Marmaggi e Luigi Maglione, *Membri della Sacra Congregazione del Concilio.*

Con Brevi apostolici, il Santo Padre Pio XI, felicemente regnante, si è degnato di nominare:

12 agosto 1936. — S. E. Rev.ma Mons. Giuseppe Fietta, Arcivescovo tit. di Sardica, *Nunzio Apostolico nella Repubblica Argentina.*

14 settembre 1936. — S. E. Rev.ma Mons. Maurilio Silvani, Arcivescovo tit. di Lepanto, *Nunzio Apostolico nella Repubblica di Haiti e nella Repubblica Dominicana.*

30 settembre 1936. — L'E.mo e Rev.mo Signor Cardinale Vincenzo La Puma, *Protettore della Congregazione delle Suore della Dottrina Cristiana di Nancy.*

17 ottobre 1936. — L'E.mo e Rev.mo Signor Cardinale Eugenio Tisserant, *Protettore dell'Istituto della Sacra Famiglia di Amiens.*

26 ottobre 1936. — L'E.mo e Rev.mo Signor Cardinale Vincenzo La

Puma, *Protettore della Congregazione delle Suore, Serve di Maria Ss.ma Addolorata* (Firenze).

— L'E.mo e Rev.mo Signor Cardinale Pietro Fumasoni Biondi, *Protettore dell'Istituto delle Suore di S. Giuseppe di Carondelet* (St. Louis, Missouri).

— L'E.mo e Rev.mo Signor Cardinale Vincenzo La Puma, *Protettore dell'Istituto « Sœurs de la Croix » di Chavanod* (Annecy).

1 novembre 1936. — Il Rev.mo P. Michelangelo Tellina, dell'Ordine degli Eremitani di S. Agostino, *Sotto-Promotore Generale della Fede e Assessore della S. Congregazione dei Riti.*

7 novembre 1936. — L'E.mo e Rev.mo Signor Cardinale Vincenzo La Puma, *Protettore della Congregazione delle Suore della Misericordia del Terz'Ordine di San Francesco* (Olomouc).

— L'E.mo e Rev.mo Signor Cardinale Eugenio Tisserant, *Protettore della Congregazione delle Religiose Francescane dell'Immacolata Concezione* (Lons-le-Saunier, Diocesi di St. Claude).

— L'E.mo e Rev.mo Signor Cardinale Alessio Ascalesi, *Protettore dell'Istituto delle Figlie di Nostra Signora del S. Cuore* (Arzano, archidiocesi di Napoli).

12 novembre 1936. — L'Ill.mo e Rev.mo Mons. Giuseppe Latini, *Commendatore di S. Spirito.*

16 novembre 1936. — L'E.mo e Rev.mo Signor Cardinale Nicola Canali, *Protettore delle Suore dell'Istituto del Santo Bambino Gesù (Holy Child Jesus)* (Roma).

— L'E.mo e Rev.mo Signor Cardinale Luigi Maglione, *Protettore dell'Istituto delle Suore della Carità del Sacro Cuore di Gesù* (Angers).

Assistenti al Soglio Pontificio:

2 luglio 1936. — S. E. Rev.ma Mons. Giovanni Battista Pelt, Vescovo di Metz.

28 ottobre 1936. — S. E. Rev.ma Mons. Patrizio Morrisroe, Vescovo di Achonry.

— S. E. Rev.ma Mons. Gabriele Breynat, Vescovo tit. di Adramittio, Vicario Apostolico di Mackenzie.

7 novembre 1936. — S. E. Rev.ma Mons. Giulio Girard, Vescovo tit. di Bulla Regia, Vicario Apostolico del Delta del Nilo.

Protonotario Apostolico « ad instar participantium »:

28 ottobre 1936. — Mons. Mario Pistocchi, della diocesi di Forlì.

Necrologio.

26 novembre 1936. — Mons. Costanzo Castrale, Vescovo tit. di Gaza.

1 dicembre 1936. — Mons. Adeodato Wittner, Vescovo tit. di Mileto.

8 dicembre 1936. — Mons. Domenico Mezzadri, Vescovo di Chioggia.

15 dicembre 1936. — Mons. Tommaso O'Doherty, Vescovo di Galway.

16 dicembre 1936. — Mons. Giuseppe Palica, Arcivescovo tit. di Filippi.

17 dicembre 1936. — Mons. Giovanni Fossà, Vescovo di Fiesole.

18 dicembre 1936. — Mons. Luigi Bondini, Arcivescovo tit. di Perge.

NOTE DI DIRITTO CANONICO

De poenarum notione, speciebus. interpretatione atque applicatione.

TITULUS V.

De superiore potestatem coactivam habente.

Canone 2220, § 1. *Qui pollent potestate leges ferendi vel praecepta imponendi, possunt quoque legi vel praecepto poenas adnectere; qui judiciali tantum, possunt solummodo poenas, legitime statutas ad normam juris applicare.*

§ 2. *Vicarius Generalis, sine mandato speciali, non habet potestatem infligendi poenas.*

Nel canone 2214, § 1, è affermato il diritto della Chiesa d'infliggere pene; in questo canone 2220 è detto chi nella Chiesa ha il potere d'infliggere pene (1).

Dicemmo già al canone 2215 che siccome il diritto è necessariamente *coattivo*, è dalla stessa fonte che si ha la legge e si ha la pena: anzi la pena *in individuo* non può inoltre essere legittima se non è portata dalla legge: *nulla sine crimine poena*; *nullum sine lege crimen*; *nulla sine lege poena*. Ma discende che chi ha il potere di regolare e ordinare la vita di società è lo stesso che con le sanzioni piega i nolenti o ne previene o ne ripara gli eccessi (2).

« Hos ideo *magistratus* legesque a majoribus nostris *accepimus* ne sui quisque doloris vindex sit ». Quintiliano, *Decl.*, 13, e Paolo, *Sent.*, 51, § 1, così giustifica la funzione dell'autorità nelle pene « vigor *publicae disciplinae* (id) postulat », e 56, § 15: « . . . in insulam deportaten. . . *interest enim publicae disciplinae* ».

Vedi quanto dicemmo ai canoni 2214, 2215, 2216 e nei prolegomeni al trattato.

§ 1. *Qui pollent potestate leges ferendi vel praecepta imponendi, possunt quoque legi vel praecepto poenas adnectere . . .*

Si tratta del potere di giurisdizione in *foro esterno*: chi n'è investito, sia essa (canoni 196, 197) ordinaria, sia delegata, nella sfera di competenza che gli è propria, munisce di pene le leggi che emana o i precetti che impone. Nell'esercizio di questo potere coattivo segue le norme del diritto. Vedi il canone 2218 (3). Il criterio è la coincidenza dell'effetto immediato della pena, col fine proprio della società cristiana, attese tutte le circostanze di fatto, la proporzionalità della pena col delitto, nel doppio suo elemento costitutivo: canone 2195 (4).

---

(1) S'intende potere non impedito nel suo esercizio v. q. per *scomunica*, can. 2264 o per difetto di requisiti morali can. 103. Vedi LEGA, *De del.*, 115; CAPPELLO, *De censuris*, 14.

(2) CAVAGNIS, loc. cit. 141; CATHREIN, loc. cit., 632; LUGO, *De Just et Jur.* 10.

(3) LEGA, *De Del. et Poen.*, 107.

(4) LOMBARDI, III, § 2.

Hanno potestà ordinaria coloro di cui è detto al canone 198: come possano delegarla è detto al canone 199, e vedi il canone 203. Nella Chiesa si esercita la potestà esattiva: anche nel Concilio ecumenico, canoni 222, 281, 283, nei Concilii plenari e provinciali. Chi gode di sola potestà *dominativa*, non possiede tal potere (1).

. . .qui judiciali tantum, possunt solummodo poenas legitime statutas, ad normam juris applicare.

È giudice anche chi ha giurisdizione propria e ordinaria, è principio di legge, precetto e pena (2), e lo è nel miglior modo; ma qui è considerato chi da lui partecipa autorità per definire in giudizio una controversia. È detto: « qui judiciali *tantum . . . pollent potestate* », cfr. ad esempio, il canone 1573. Vien chiamato *giudice* in questo senso: *la persona costituita in ufficio dalla pubblica autorità per conoscere e definire le controversie, applicare le sanzioni a difesa del diritto violato secondo il prescritto delle leggi.* Il giudice applica il diritto costituito al fatto *dicit jus* non *condit jus.*

Non può quindi che essere *ministro* del diritto penale esistente, *solummodo poenas*, come dice il canone, *legitime statutos . . . applicare.*

E inoltre è tenuto a osservare la procedura stabilita; esercitare cioè il suo ministero applicando le pene *ad normam juris.* Vedi il disposto del canone 2225.

È in questo doppio significato che si legge al c. 3, D. IV: « . . . *cum fuerint* (leges) *institutae et firmatae, non licebit judici de ipsis judicare, sed secundum ipsas* », e al c. 1, X, *De Const.*, I, 2: « *Canonum statuta custodiantur ab omnibus. Et nemo in actionibus vel judiciis ecclesiasticis suo sensu sed eorum auctoritate ducetur* (3).

Il giudice di cui al presente è al disotto del legislatore e ne eseguisce la volontà: 1° dando il senso genuino della legge; 2° giudicando della realtà del fatto (*delittuoso*); 3° stabilendo nella sentenza il *rapporto pratico* del fatto alla legge (*penale*) e viceversa. Tutto questo però in modo obbligatorio perchè *autoritativo*, sicchè per quanto con dipendenza dalla legislativa, la potestà giudiziaria gode di una certa autonomia anche nel foro ecclesiastico (4).

Gli sono concessi per questo, da una parte, i poteri necessari; dall'altra, stabilite le norme perchè non cada, eseguendo il suo mandato, nell'arbitrio e così la giustizia sia per esso veramente fatta. *Bonus judex nihil ex arbitrio suo facit . . . sed juxta leges et jura* ecc. Canone 4, canone III, q. 7.

I poteri del giudice si riducono a tre: *notio, jurisdictio, imperium.* Vedi i canoni 1609, § 1, 1637, 1627, 1640, § 2, 1920 e *passim*; l. IV, *De processibus*, e specialmente al titolo XIX, *De judicis criminali* (2), canone 1933 seg.

---

(1) Chelodi, p. 23.

(2) Santi, op. cit., II Tit. l. 14, cap. *Inter alia*, 31, *De Sent. ex.* « Unde jus prodiit interpretatio quoque procedat » dal che si arguisce che l'ambito della potestà legislativa è nel principe lo stesso che della potestà giudiziaria.

(3) Cfr. Clem. XII, Litt. Ap. *Concreditae nobis*, 13 Mart. 1739; Bened. XIV, Const. *Omnium sollicitudinum*, 12 sept. 1744; S. C. C. *Aprutina*, 18 Iul. 1705.

(4) Cavagnis, op. cit., I, 95.

(2) Mascat, *Cuspus, I. C.*, 3–202.

Richiama il presente canone il § 2, del 2210, che sopra abbiamo esposto.

Sono giudici nel senso esposto: *a*) l'officiale del vescovo; *b*) il vicario generale che sia anche officiale, canone 1573 od abbia speciale mandato, § 2 del presente; *c*) i giudici dei diversi tribunali a norma del codice; *d*) tutti i giudici delegati, canoni 1574, 1606, 1607 ecc. (1).

§ 2. *Vicarius generalis sine mandato speciali non habet potestatem infligendi poenas.*

Senza speciale mandato il vicario generale non ha facoltà di infliggere pene. È una delle molte eccezioni previste dal canone 368, § 1, che dicendo della giurisdizione a lui competente in tutta la diocesi soggiunge: « exceptis iis quae episcopus tibi reservaverit » e, ciò, che qui ricorre « *vel quae ex jure requirant speciale Episcopi mandatum* ».

E in questo § 2, il legislatore è tornato al dritto antico, decisamente. Prima del codice, la dottrina al vicario consentiva l'uso delle pene, quando fosse necessario all'esecuzione del suo ordinario ufficio (Lega, op. cit., 114), come lo consentiva (2) al giudice delegato, nonostante che in vario modo. Si riporta il canone al c. 2, *De officio vicarii*, I, 13, in VI: *Licet in officialem episcopi . . . causarum cognitio transferatur, potestatem tamen . . . corrigendi aut puniendi . . . transferri nolumus in eundem: nisi sibi specialiter haec committantur.*

Posto però il mandato, conveniamo col chiarissimo Blat (*De Personis*, pag. 340) ch'egli agisce come avente la *potestà ordinaria* di cui, col canone 198, § 1, dice il citato 368, § 1. Vedine l'indice del cardinale Gasparri come è citato il 368 alla parola *Ordinarii.*

La ragione per cui al vicario generale è denegato il potere di infliggere pene, è da dedursi dalla natura stessa dell'ufficio suo, che ha prevalentemente mansioni di natura *esecutive* ed *amministrative.* Nonostante che in quello che può fare, usi di potestà *ordinaria*, egli sempre *fungitur vice episcopi*, ed è del vescovo, non del vicario, la *potestà legislativa*, canone 335. È partecipata invece al vicario la giurisdizione del vescovo, piuttosto in quanto essa è « potestas ... ad *gubernandum* (3) concessa » come la definisce il D'Annibale (I, 67). Il chiarissimo Santi, op. cit., dice: « il vicario generale, colui che *adiuvat in administratione* il vescovo » (4). La necessaria unità dell'opera del governo esige che tutto ciò che può *sapere di legge* resti al solo pastore; vale quindi qui la Reg. 81, R. I., in VI: *In generali concussione non veniunt, quae quis non esset in specie verisimiliter concussurus.* Vedi anche: l. 5, *De off. vic.*, I, XXVIII, dove il Pontefice Innocenzo III irrita atti di lettere date dal

---

(1) Biederlak, *De Rel.*, 43; Cocchi, op. cit., 30.

I Superiori di religione laicale, canoni 618, 488, n. 4; le Superiore di monache o suore, canone 488, n. 7, 506, nn. 2, 4, possono costringere solo coi mezzi consentiti dal voto d'obbedienza, e dalle costituzioni.

(2) Vedi però il previsto dal canone 1640, § 2.

(3) In questo luogo il chiarissimo autore dice cosa estremamente difficile definire che cosa sia la *giurisdizione.*

(4) Prima del codice era grande disputa fra i Dottori se, quella del vicario fosse ordinaria o delegata. Cfr. Ferrari, « *Inst.* », *De vic. gen.*; Vecchiotti, I, 70.

vicario suo « *quidquid occasione litterarum illarum actum est, in irritum revocetis* ». (Cfr. Cicognani, op. cit., canone 24).

Nel dritto attuale, il principio, qui sancito, ha conferma nel disposto del canone 2236, § 3 (vedi l'indice Gasparri alla voce *vicario*), in forza del quale il vicario non può rimettere una pena, che *come giudice* egli stesso abbia applicata (canone 1573 seg.).

Canone 2221. *Legislativam habentes potestatem, possunt intra limitis suae jurisdictionis, non solum legem a te vel a decessoribus latam, sed etiam ob peculiaria rerum adjuncta, legem tam divinam, quam ecclesiasticam a superiore potestate latam, in territorio vigentem, congrua poena munire aut poenam lege statutam aggravare.*

In questo e nel seguente canone si tratta dell'esercizio e l'ambito del potere asserito per ogni soggetto di potestà legislativa al precedente canone 2220, in ordine alle pene ecclesiastiche.

È detto: *legislativam habentes potestatem*. Chi gode del potere di emanare leggi nel senso (1) superiormente esposto, in virtù cioè di giurisdizione ordinaria o delegata. Non è qui ripetuto come al precedente, *vel praecepta imponendi*, perchè il precetto esaurisce la sua virtù nel caso particolare che considera. Si definisce infatti: « Iussum datum singulis, vel communitati *in casu particulari*, a competente superiore ». Cicogani, op. cit., canone 24, e il potere di far leggi implica quello di far precetti, ma non viceversa. Il canone presente invece afferma un potere che in vista del bene comune e per promuoverlo, si riporta a leggi non emanate, nè dallo stesso che lo esercita, nè sempre con la medesima autorità, ma talora con autorità superiore. La facoltà di imporre precetti neanche può estendersi nel suo esercizio, *a casu ad casum*, deve stare al particolare o ai particolari per cui è data.

È detto: *possunt intra limites suae jurisdictionis*. Nei limiti cioè della giurisdizione propria di chi ha il potere di legiferare: sia questa giurisdizione *territoriale* o *personale* (canone 8). La ragione è data dal canone 201, § 1, che stabilisce: *potestas jurisdictionis potest in solos subditos directe exerceri*.

Nei confini quindi della propria giurisdizione chi ha potere di far leggi, provvede al retto *regime* (canone 196) dei sudditi, anche con pene annesse a leggi da se stesso non emanate in virtù del presente canone, quando lo riconosca necessario od utile, perchè è del suo ufficio assicurare nel miglior modo possibile il bene comune. E d'altra parte il fine ultimo inteso del legislatore *particolare*, nella Chiesa, è lo stesso che del *supremo* legislatore. La legge divina poi è norma, fine immediato e prossimo della legge ecclesiastica: essa medesima può essere munita, come qui è detto, da canoniche sanzioni, per qualunque, legittimamente, eserciti potere legislativo.

Fuori della propria giurisdizione tutto questo non sortirebbe effetto allo stesso modo che non obbligherebbe una legge non penale. Infatti il c. 21 *De sent.*, ecc., V, 39, dice: « *Quaesitum fuit*, ecc. . . (ex-communicatio) . . . *ad subditos referatur . . . an generaliter extendatur ad omnes qui non sunt de*

(1) « *Sed Papa potest cuidam delegare, etiam potestatem legiferam* », Lega, 114, n. 1.

jurisdictione illius (ferentis). *Ad quod dicimus quod hac sententia nonnisi subditi obligantur*»; ed il c. 2, *De constit.*, I, 2, in VI: *Statuto episcopi . . . subditi ejus furtum extra ipsius dioecesim committentes, minime ligari noscuntur: cum extra territorium jus dicenti non pareatur impune.*

L'ambito della giurisdizione personale è dato dal numero e l'individualità dei sudditi, quello della giurisdizione territoriale dai confini del territorio. Per entrambi i casi, vedi, ad esempio, il canone 216, § 4.

. . . *Non solum legem a se vel a decessoribus latam.* Chi possiede potestà legislativa può sancire con pene una sua legge in vigore già, ma senza pene, e questo è intuitivo; ma anche tale legge che sia stata emanata da suo o suoi antecessori. Che una legge sia sancita con pene, a distanza dalla sua promulgazione, significa ordinariamente che il legislatore ha avuto nei fatti la prova che il solo dovere di *obbligazione*, effetto naturale di essa, non è sufficiente a farla osservare. L'intervallo non diminuisce il potere che lo stesso avrebbe prima potuto esercitare (can. 2220, § 1). Che possa poi il successore aggiungere pena, questo viene dalla natura della medesima autorità che egli incarna. Dice infatti la Reg. 46, R. I., in VI: «*Is qui in jus succedit alterius eo jure quo ille uti debet*». Ricorre lo stesso principio nel disposto dei canoni 17, § 22 (1).

. . . *Sed etiam, ob peculiaria rerum adjuncta.* Vedi il canone 2218, § 1. Qualunque sanzione deve essere determinata da serii motivi, nel legislatore.

. . . *Legem tam divinam.* Appartiene al magistero della Chiesa non solo custodire la legge evangelica, ma determinare autoritativamente il modo di adempirla a seconda dei bisogni delle persone, e le condizioni dei tempi: così, ad esempio, circa la penitenza, l'eucarestia, il matrimonio, i beni ecclesiastici ecc., varie furono le precisazioni pratiche, nonostante che tutto avesse sostanza di comandamento divino (2).

In due modi quindi alla legge divina può essere annessa pena ecclesiastica: in quanto è tale perchè ne sia rispettata l'osservanza, ad esempio si possono punire i bestemmiatori; in quanto ha sortito determinazione giuridico–ecclesiastica, ad esempio, si possono punire coloro che non fanno Pasqua. Vedi il canone 1553, §§ 1, 2.

E come per la legge divino–positiva anche per la legge naturale–divina, *saltem summo jure*, perchè in questo oggetto l'autorità della Chiesa s'incontra con l'autorità civile. Canone 1553, § 2.

. . .*Quam ecclesiasticam a superiore potestate latam.* Ad esempio, una legge della Santa Sede o comune per la Chiesa o particolare per una Provincia, rispetto all'inferiore potestà di un vescovo.

. . .*In territorio vigentem.* Legge che sia osservata nella giurisdizione territoriale propria, perchè non è dell'inferiore dar forza giuridica a leggi di superiore competenza, che fossero in qualunque maniera cessate. Canoni 22, 23, 27 ecc.

---

(1) Cfr. WERNZ, I, 118, SCKMALZGRUEBER, *De leg.*, 53–54; MAROTO, «*Institut*», 334 seg.

(2) NEWMAN, «*Development*», p. 75 seg.; TANQUEREY, op. cit., I, p. 337.

...Congrua pœna munire, aut poenam lege statutam aggravare. Nell'un caso o nell'altro si esercita il medesimo diritto, perchè identico è il motivo: il bene che a giudizio del superiore può assicurare la pena nuova inflitta o l'aumento alla preesistente, sia questa da chi ha fatto la legge o dallo stesso che decide de l'aumento (1).

(*Continua*) M. PISTOCCHI.

QUESTIONI

I.

Ripartizione di frutti annui (can. 1480).

1. Nella ripartizione di cui al canone 1480, le decime pasquali, volgarmente dette « benedizione pasquale », vanno inchiuse nel computo?

2. Può l'Ordinario trascurare una legitima consuetudine contraria al detto canone?

Risposta: Ad primum *affirmative*, ad alterum *negative*.

NOTA

Il canone 1480 taglia le controversie del diritto anteriore per quanto si riferisce ai *redditi annui* che spettano al beneficiato uscente e a quello entrante. Nel diritto anteriore si faceva distinzione tra frutti civili e frutti naturali (compresi gli industriali): i frutti civili cedevano *in diem*, venivano cioè percepiti in ragione dei giorni di possesso legittimo del beneficio nell'anno di cui si trattava; mentre i frutti naturali (e industriali) venivano regolati secondo i principii generali dell'usufrutto, quindi il beneficiato uscente faceva suoi *fructus perceptos*, non i *pendentes et in solo extantes*. Si dubitava *de fructibus nondum exactis*, e si finiva col rimettere la cosa alla consuetudine o alla prudenza del giudice. Il D'Annibale, sempre genialmente scultoreo, seguiva la sua strada, appoggiato alle fonti autentiche, così: « Ex altero ei [al beneficiato] competunt omnes beneficii sui fructus: seu pendentes, cum incipit beneficiarius esse; seu percepti, cum desinit. Verum, non ceu fructuario (quae olim communior sententia fuit), sed utrimque pro rata, quasi marito » (*Summula*, III, 62).

Tale principio troviamo sostanzialmente codificato nel diritto vigente al citato canone 1480, dove si ravvisa la parte relativa al diritto universale e quella al diritto particolare.

(1) Cfr. BEN. XIV, Const. *Omnium sollecitudinum*, 12 sept. 1744, dub. XIII, § 40; S. C. C. *Tolesana* aug. 1589; S. C. Prop. F., 5 maii 1654. Oltre la legge divina e ecclesiastica fu costume sancire di pene ecclesiastiche anche leggi civili, e qualche cosa ne conserva il codice al Tit. XIV, di questo libro V *passim*.

Quanto al diritto universale, vacando per qualsiasi motivo un beneficio, la ripartizione dei frutti beneficiarii *annui* va computata a giorni, quindi all'antecessore (o in caso di morte agli eredi) spetteranno i frutti rispondenti a tanti giorni per quanti egli quell'anno è stato nel legittimo possesso del beneficio; analoga aliquota spetterà al successore che può essere o il nuovo beneficiato o l'amministrazione del beneficio vacante o l'uno o l'altra.

Nel computo vanno conteggiati redditi e pesi, attivo e passivo del beneficio in relazione all'anno in corso, quindi per i redditi che si calcolano a cicli biennali, come il frutto degli uliveti, si tien conto della media annua e così via; lo stesso dicasi dei pesi, per esempio se si fosse pagata in una volta un'assicurazione o altro tributo che doveva essere ripartito in due o più anni; sommato da una parte l'attivo e dall'altra il passivo e fatta la differenza, si divide per 365 (se l'anno è bisestile per 366) e il quoziente va moltiplicato per il numero dei giorni come sopra. Va tenuto presente che per anno qui è opportuno intendere l'anno civile e non l'anno agricolo; già il D'Annibale in una nota rilevava. « Annus autem iniri solet a Kal. iuliis; verum, ubi id receptum est, melius a Kal. ianuar. initur; et NN. LL. civilibus congruit » (loc. cit., not. 5). A tale criterio s'è lodevolmente conformata la S. Congregazione del Concilio (*Romana et aliarum*, 20 nov. 1930 in « Monitore Ecclesiastico » 1931, p. 50) rispondendo ad una questione proposta da alcuni vescovi italiani in riferimento all'articolo 26, § 1, del Concordato lateranense che « i redditi intercalari, sia civili sia naturali, debbano in Italia distribuirsi secondo l'anno solare ossia civile ». E giustamente il nostro predecessore, di s. m., annotava che anche con altri sistemi di computo si può salvare l'equità, ma « a parte ciò, la speditezza del computo, la utilità di evitare interminabili contestazioni con norme precise, l'opportunità di seguire lo stesso criterio nei frutti civili e nei naturali, hanno ormai suggerito la presente decisione, il cui significato e valore d'attualità non sfuggirà certo ad alcuno ».

Quali siano i *redditi del beneficio* da computare è facile comprendere se si tiene presente che patrimonio fruttifero del beneficio è tutto e solo ciò che constituisce la *dote* del medesimo; quindi non sono ordinariamente frutti del beneficio i così detti incerti di stola bianca e nera e meno ancora le elemosine di Messe, anche se di legati. Quanto alle decime ecclesiastiche (di cui diremo espressamente altra volta) qui basta notare che esse, siano sacramentali siano dominicali, siano personali, siano reali, sono un reddito certo emergente dal titolo beneficiario, quindi per loro natura sono da considerarsi

come *reditus beneficii* di cui il canone in esame e come tali da computarsi nel reparto.

L'interrogante parla di « decime pasquali, volgarmente dette benedizione pasquale »; di siffatto nome non troviamo cenno negli autori; ma ci sembra che il nome stesso indichi la natura della cosa, un tributo cioè dovuto al parroco per il suo ufficio parrocchiale, di cui è parte caratteristica la benedizione pasquale. Comunque, se sono decime, sono redditi beneficiarii e quindi da computarsi nel riparto a norma di diritto universale.

Quanto al diritto particolare, trova qui tipica applicazione il dispositivo del canone 6, 1°: « Leges quaelibet, sive universales sive particulares, praescriptis huius Codicis oppositae, abrogantur, *nisi de particularibus legibus aliud expresse caveatur* »; e qui la riserva espressa è data dalla parte finale del canone 1480, « nisi legitima consuetudo aut peculiaria statuta rite approbata alium iustae compositionis modum induxerint ». Quindi è la stessa legge nuova universale che riserva il diritto particolare, sia esso costituito da consuetudini sia da statuti locali.

Che cosa si debba intendere per legittima consuetudine ho già detto altra volta su questa rivista e più diffusamente altrove (cfr. *De norma juris*, Roma, 1937, §§ 38-59, pp. 53-75) e credo opportuno insistere perché non si confonda con la prescrizione né con l'uso locale. Qui la legittima consuetudine contraria alla norma di diritto universale non rientra nella abrogazione generale del canone 5, appunto perché essendo riservata dal canone 1480 non si può dire contraria ad esso; quindi rimane nel suo vigore come norma di diritto locale o particolare consuetudinario, quindi con forza obligatoria anche per l'Ordinario, il quale dovendo giudicare in materia di mio e tuo, diritto privato, giustizia commutativa, è tenuto anche dal diritto locale. Non è detto con questo che egli non possa abrogare tale consuetudine con una sua legge; può indubbiamente in forza del canone 30, ma a patto che si attenga a questo canone ed a quelli relativi alla constituzione della legge (cfr. *De norma juris* passim); ma fino a quando non l'abbia abrogata, essa vive e genera tutti gli effetti giuridici che è nata a generare; quindi anche quando sarà stata abolita continuerà a dominare fatti e negozi giuridici già maturati. (Sulla grave e complessa questione in diritto canonico e civile v. op. cit., p. 218-377).

Oltre alle legitime consuetudini il canone 1480 riserva « peculiaria statuta rite approbata ». La parola « statutum » nel C. J. C. non ha un significato tecnico costante e va dal significato fondamentale ed etimologico di statuizione (cfr. « statuta canonum », can. 5)

a quello di norma giuridica con vivo accenno al particolare, e si hanno così nel canone 101, § 2 « particularia statuta » propri cioè « personarum moralium non collegialium » in contrapposto a « normae iuris communis » (ma cfr. *De norma juris,* § 32, p. 44), mentre una speciale colorazione territoriale hanno gli « statuta peculiaria » del canone 740 e del canone 1482 i « peculiaria statuta ac laudabiles consuetudines in unaquaque regione vigentes». Il Blat opina che i « peculiaria statuta » del canone 148 non possano intendersi « dioecesana, quia de his locum non habet quod sint rite probata »; ma non ci soddisfa inquanto il canone 471, § 4, riserva espressamente « probata statuta dioecesana » e le consuetudini lodevoli diocesane; dove è facile intendere che « probata statuta dioecesana » sono tutte le norme di diritto locale o territoriale non consuetudinario. In tal senso del resto divennero celebri nel medio evo le norme giuridiche territoriali in contrapposto al diritto commune che era il diritto romano allora vigente e nella forma in cui vigeva (per più ampie notizie sugli statuti cfr. *De norma juris,* §§ 429-430 e per la parte storica cfr. *Jus priv. compar.* I, *Prolegomena*).

Di qui la parola passò via via ad avere un senso tecnicamente specifico anche nei diritti posteriori, quello cioè di un ordinamento giuridico che gli enti così detti autarchici o autonomi (cfr. *De norma juris,* §§ 128-153, pp. 147-168) potevano darsi e successivamente l'ordinamento che si possono ancor dare alcuni corpi morali dotati di autonomia amministrativa, *Selbstverwaltungskörper* dicono i tedeschi, per esempio i Capitoli cattedrali. In tal senso specifico forse abbiamo nel canone 408 entro lo stesso capitolo « peculiaria statuta »; dico forse, perchè potrebbero intendersi oltre gli statuti *propri* del Capitolo (che si sarebbero potuti individuare come *statuta propria*) anche gli statuti locali; e certamente in senso proprio il canone 410, § 2, dice « statuta capitularia » e ivi al § 1 e 3 semplicemente « statuta »; così pure si attribuiscono statuti a sodalizi e collegi d'ogni specie (can. 1653, § 3), anzi nel canone 689 si prescrive che « quaelibet associatio sua statuta habeat » ed è notorio che non ogni associazione cattolica è persona giuridica (cfr. can. 687).

Stando così le cose, ci pare ovvio prendere i « peculiaria statuta » del canone 1480 nel senso di ordinamenti particolari di un determinato territorio o propri di un determinato corpo morale, collegiale o meno. Rientrano quindi nella riserva di detto canone anche le norme giuridiche diocesane emanate per esempio nel sinodo diocesano o fuori, altrimenti a queste sarebbe fatto un trattamento peggiore che alla legittima consuetudine locale, che qui è espressamente fatta salva.

S. Romani.

II.

Beneficio d'inventario.

1. Che cos'è il « beneficio di inventario »?

L'erede universale succede nella persona del suo autore, oggi, più precisamente, nell'asse patrimoniale del *de cuius*; onde i due patrimonii, quello del defunto e quello dell'erede, si fondono in uno: pertanto si fondono sia gli elementi positivi sia i negativi, l'attivo e il passivo; può quindi accadere che in una massa ereditaria il passivo superi l'attivo; in tal caso è evidente il danno che ne riceverebbe l'erede. Ad evitare sgradite sorprese la legge consente a colui che è chiamato a succedere agio di fare bene i suoi calcoli, di inventariare l'attivo e passivo per accertare la consistenza patrimoniale della eredità. E poiché l'eredità si acquista dal momento in cui viene ad aprirsi la successione, colui che è chiamato alla eredità, sia essa legittima sia testamentaria, può, volendo, servirsi del beneficio dell'inventario, cioè della benefica indulgenza che la legge accorda di accettare la eredità non puramente e assolutamente, ma con riserva e con i vantaggi connessi al benefico istituto del beneficio dell'inventario.

I beneficii si riducono ad uno fondamentale, che non siano confusi i patrimonii dell'erede e del *de cuius*; di qui scendono due conseguenze assai importanti: *a*) che l'erede se mai sia creditore dell'asse ereditario, non perda l'azione creditoria per ottenere il pagamento dei suoi crediti; *b*) che non sia tenuto a pagare i debiti dell'eredità *ultra vires haereditatis*, cioè oltre il valore dei beni di essa, ma possa liberarsi col cedere tutti i beni ereditarii ai creditori ed ai legatarii; tra i quali in tal caso rientrerà anche lui se fosse creditore.

Le eredità devolute ai minori e a quelli considerati come tali (quindi agli interdetti, agli inabilitati, agli enti morali, e conseguentemente anche ad una parrocchia) non possono per diritto civile (Cit. a. 929-932) essere accettate se non con le dovute autorizzazioni e col beneficio di inventario; fuori di questo caso l'accettazione col beneficio d'inventario non ha luogo senza la dichiarazione dell'erede (o di chi lo rappresenta) che egli non intende succedere se non con tale riserva; tale dichiarazione deve essere fatta prima di compiere atti che possano valere per tacita accettazione pura e semplice, nella cancelleria della pretura del mandamento in cui si è aperta la successione e deve essere inscritta nel registro destinato a ricevere gli atti di rinunzia (Cit. a. 955 e Regol. Giudiz., 274).

GIURISPRUDENZA ITALIANA

I.

Ente ecclesiastico - Fondazioni di culto - Fondazioni di diritto nelle nuove provincie - Retroattività della legge - Fondazioni di fatto - Riconoscimento. (Concordato art. 29). — Cassazione, 21 gennaio 1936. Chiesa di S. Marco in Rovereto c. Festi.

Per l'articolo 29 del Concordato è ammesso il riconoscimento di fondazioni di culto purché abbiano interesse per le popolazioni e non aggravino lo Stato e può estendersi anche a fondazioni esistenti di fatto, sfuggite alla applicazione delle leggi eversive e alle prese di possesso demaniali.

Non però può ammettersi la permanenza giusta il Concordato di fondazioni esistenti di diritto perché non potevano sussistere col regime precedente che le vietava o sopprimeva, e così neppure per le provincie annesse, essendo stata estesa anche a quelle provincie la legislazione italiana.

L'articolo 29, lettera *d*), del Concordato fra la S. Sede e l'Italia stabilisce che « sono ammesse le fondazioni di culto di qualsiasi specie, purché consti che rispondano alle esigenze religiose della popolazione e non ne derivi alcun onere finanziario allo Stato; tale disposizione si applica anche alle fondazioni già esistenti di fatto ».

Non sono dunque ammesse senz'altro queste fondazioni di culto, sia di nuova istituzione, che esistenti di fatto, per essere sfuggite all'applicazione delle leggi eversive e alla presa di possesso di beni da parte del Demanio, ma possono le fondazioni di culto acquistare la personalità giuridica e la capacità mediante il riconoscimento che a norma degli articoli 31 e 32 del Concordato, 4 della legge 27 maggio 1929 e 17 del relativo regolamento, venga ad esse concesso colla verifica, da parte dello Stato, della duplice condizione, esigenze religiose della popolazione, nessun onere finanziario.

Quest'interpretazione dell'articolo 29, lettera *d*), già affermata con recente sentenza del Supremo Collegio non viene apertamente respinta dalla ricorrente.

Ma essa tenta disapplicarla, osservando che nella fattispecie la fondazione Biglieni di Rovereto esisteva non solo di fatto, ma di diritto a norma delle leggi austriache sotto l'impero delle quali ne era ammessa la personalità giuridica.

Omissis. — Il Supremo Collegio deve dissentire da queste deduzioni della ricorrente.

Ammessa invero l'esistenza giuridica della fondazione Biglieni sotto le leggi austriache, non ne deriva che essa potesse continuare ad esistere come persona giuridica in contrasto colle disposizioni della legislazione italiana sostituita all'austriaca.

Né può indurre in diverso avviso la considerazione del sopraggiunto Concordato, perché esso non portava alla abrogazione delle leggi eversive e della disposizione che le estendeva anche sopra ai territori annessi, ma soltanto ne temperava il rigore, escludeva cioè l'applicabilità di dette leggi, senza inammissibili disparità fra le varie parti d'Italia, per quelle fondazioni di culto che rispondessero a determinate condizioni meritevoli di particolare riguardo.

Non faceva parola l'articolo 29, lettera *d*), di fondazioni esistenti di diritto, per l'ovvia ragione che non potevano essere state riconosciute fondazioni colpite dalle leggi italiane cui le Alte parti contraenti si riferivano.

Ma d'altra parte il Concordato non ammetteva fondazioni di culto che non fossero riconosciute dallo Stato giusta l'articolo 29, lettera *d*), nel concorso delle condizioni ivi indicate, e in ispecie della rispondenza alle esigenze religiose della popolazione ad apprezzamento insindacabile del Governo italiano.

NOTE E DISCUSSIONI

A proposito di Diritto Concordatario e di Diritto Ecclesiastico e di altre cose ancora...

Sotto questo titolo la rassegna « Il Diritto Concordatario » (anno I, n. 3) ci dedica un corsivo riferendosi alla nostra nota pubblicata nel nostro fascicolo di agosto, per dirci che « *Diritto Ecclesiastico* a noi (a loro, beninteso) sembra invece un termine rettamente scientifico sia quando è preso nel senso lato di tutto il complesso delle norme giuridiche che regolano la materia ecclesiastica e di cui il *diritto canonico* è una parte e non il tutto, così come è una parte il diritto concordatario, e sia quando volesse essere inteso, *stricto sensu*, come il complesso delle norme giuridiche che uno Stato emana nella sfera della sua sovranità in materia religiosa ».

Dunque diritto ecclesiastico in largo senso sarebbe « il complesso delle norme giuridiche che regolano la materia ecclesiastica »; bene, questo è, chi ben c'intenda, anche per noi; e poiché norme giuridiche siffatte emanano dalla Chiesa (donde il nome di diritto ecclesiastico) sia con atto unilaterale sia con quegli accordi solenni che si chiamano

concordati, è chiaro che anche per noi il diritto ecclesiastico « nel senso lato » oltre al diritto canonico comprende anche il diritto concordatario. Ma non vediamo quali altri diritti esso possa comprendere.

Ce lo dice l'egregio contradittore quando ci definisce il diritto ecclesiastico « *stricto sensu* come il complesso delle norme giuridiche che uno Stato emana nella sfera della sua sovranità in materia religiosa ». Ora è proprio questo che a noi sembra un grave errore non solo dommatico, ma puramente dottrinale, riconoscere allo Stato una « sovranità in materia religiosa », una sovranità quindi superiore alla stessa Chiesa Cattolica « in materia religiosa », una sovranità da re sagrestano. È la mentalità di coloro che l'egregio contradittore riconosce come suoi maestri, ma è assurda e perciò scientificamente insostenibile. Su questo punto a noi piace, come sempre, aderire alla realtà delle cose, e la realtà è che Gesù Cristo, vero Dio e vero Uomo, col suo Sangue preziosissimo ha redento il genere umano, riconquistandogli la grazia che è partecipazione della stessa natura divina, e per realizzare questo piano nella storia ha costituita la *sua* Chiesa depositaria e dispensatrice dei suoi doni ineffabili, società sovrana e perfetta nel suo campo, quindi indipendente, in questo campo, nel senso più largo. Queste cose le capisce anche un bambino; ond'è che i trattatisti di diritto publico ecclesiastico su questo punto sono mirabilmente concordi.

Il chiarissimo P. Cappello, che anche per il nostro contradittore deve avere il suo peso, nella recentissima quarta edizione della sua *Summa iuris publici ecclesiastici*, Romae, 1936, stabilisce questi principii di gerarchia tra società perfette quanto al loro potere:

I. — Societas perfecta habet ius exigendi ut socii omnia media adhibeant quae necessaria sunt ad finem plene consequendum.

II. — Societas nequit exigere media, quae non sunt necessaria ad finem.

III. — Societas nequit ea ordinare et determinare, quae sunt quidem necessaria, *sed pertinent ad ordinem superiorem.*

IV. — Quae sunt ordinis altioris et iam determinata a competenti societate, inferior societas potest, si necessaria sint ad proprium finem, approbare et ad eorum exsecutionem cooperari.

Beninteso il noto Maestro non si ferma ad affermare ma prova a fil di logica com'è facile vedere ivi, §§ 65-68, pp. 68-71.

Né altrimenti il non meno chiaro mons. Ottaviani nel suo recentissimo *Compendium iuris publici ecclesiastici,* Vatic. 1936, ove riduce gli stessi principii ad un solo « Principium »: *Societas perfecta ius habet exigendi ea quae necessaria vel utilia sunt ad finem; eaque*

tantum; et quidem finium ordine servato (loc. cit., p. 41). E spiegando la terza parte di questo principio rileva: « Ita, certe constat res religiosas maxime bono societatis civilis conducere, sed eaedem res, natura sua, ad ordinem superiorem spectant. Age vero, in iis casibus, *de rebus* (è lui che sottolinea) *ad ordinem superiorem spectantibus societas inferior per se nihil decernere potest*: tamen quando a competenti superiore sint determinata et iuxta modum secundum quem ordinata sunt, possunt urgeri et exigi a subditis etiam in inferiore societate » (loc. cit., § 21, p. 46, ma è bene di meditare tutto il paragrafo, fino a p. 49; anzi sarebbe utile veder bene l'opera grande dello stesso A., *Institutiones iur. pub. eccles.*, vol. I, Vatic. 1935, §§ 33-37, pp. 78-88).

Coi quali è, beninteso, pienamente concorde il P. Conte Coronata nel suo *Jus publicum ecclesiasticum*, Taurini, 1924, § 21, pp. 24 seg. dove stabilisce gli stessi principii:

a) quae sunt necessaria vel utilia ad finem plene consequendum, societas perfecta a sociis exigere iure potest;

b) quae non sunt necessaria aut utilia ad finem, exigere societas non potest;

c) quae sunt necessaria aut utilia, sed pertinent ad ordinem quemdam superiorem, ea per se ordinare et determinare non valet societas;

d) quae sunt alicui societati necessaria aut utilia etsi ad ordinem superiorem pertinent, si a competenti superiore auctoritate determinata sint, iure possunt etiam ab inferiore auctoritate urgeri.

E va notato che illustrando il terzo principio il chiar. A. osserva che l'ipotesi di una vera contradizione tra l'interesse superiore ed inferiore è assurda; il contrasto non potrebbe essere che apparente ed illusorio da parte dell'inferiore, quindi « inter varias res incompossibiles ea eligenda est quae magis necessaria. In casu autem, inferioris societatis ius nullum est, et, si sine illo iure nec societas exsistere possit, etiam ius ad existentiam ei negandum esset ». E chiosando il principio quarto dice che vale specialmente per le società perfette necessarie per diritto naturale o positivo divino, come la società religiosa (la Chiesa) e la società civile: e continua scrivendo: « Si societas civilis aliqua quae ad societatem religiosam pertinent ut e. g. instructionem religiosam in scholis suis tradendam aut templorum instructionem etc., quae *exclusive* competentiae auctoritatis religiosae sunt (è chiaro?) sibi necessaria aut utilia esse putet, poterit utique, id quod superiore auctoritate determinatum sit, urgere pro exequutione suis subditis » a patto che non invada il campo esclusivo dell'autorità superiore, sorpassandone l'ordina-

mento e disponendo in proprio nome, dappoiché, come col Cavagnis conclude il Conte, « in his urgendis (la società volta ad un fine inferiore) non debet modum superiore auctoritate permissum excedere; cavere enim debet ne, dum urget media ordinis superioris pro consequutione sui finis inferioris, noceat ipsi superiori fini, media urgendo eo modo qui superiori non convenit, iudicio competentis auctoritatis » (cfr. Cavagnis, *Institutiones iuris publici ecclesiastici*, vol. I, ed. 4ª, Romae 1906, cap. II, art. 11, § 3, pp. 42-49 et praesertim p. 45, nn. 77-79).

La citazione del Cavagnis ci dispensa dall'indugiarci su tale autore che è certo tra i più autorevoli in argomento, insieme col Tarqunii, *Iuris publ. eccles. institutiones*, Romae, 1898 (cfr. n. 13). Questo il pensiero del Liberatore, di Taparelli d'Azeglio, di Antonio Rosmini, questo l'insegnamento di Leone XIII scolpito nella mirabile *Immortale Dei*, egualmente sollecita della sovranità della Chiesa e di quella dello Stato, come è chiara e precisa nel disegnare le zone esclusive dell'una e dell'altra e le zone di particolare interesse comune. Né diverso è l'insegnamento dell'*Ubi Arcano* dove il regnante Pontefice pone le basi e il programma al suo pontificato.

Se così è, si comprende come sia grave errore sotto ogni punto di vista definire diritto ecclesiastico *stricto sensu* « il complesso delle norme giuridiche che uno Stato emana nella sfera della sua sovranità in materia religiosa », dappoiché nel campo della religione vera, la nostra, la cattolica, unica cristiana e unica vera, affermare nello Stato una « sua sovranità » è un controsenso, mentre non è un controsenso riconoscergli dei poteri emergenti da una legitttima convenzione con la Chiesa, quando c'è e finché c'è; né è un controsenso anzi è naturale riconoscergli i pieni poteri sui non battezzati e poteri di controllo sui battezzati che sono fuori della Chiesa. Ma alle norme che lo Stato legittimamente e *nativo iure* costituisce per coloro che vivono fuori della Chiesa non vediamo come si possa dare il nome di *diritto ecclesiastico*, se non forse per la ragione dei contrarii, come *lucus a non lucendo*. Saranno norme di diritto civile o statuale che dir si voglia, e norme di diritto sui culti potrebbero dirsi, o di *diritto civile cultuale*, ma non di diritto ecclesiastico, perché né emanano dalla Chiesa né toccano la Chiesa.

Per contro le norme che lo Stato emana in base ad un concordato, quindi entro l'ambito del concordato, potrebbero dirsi anche norme di diritto ecclesiastico concordatario, perché veramente toccano la Chiesa e in definitiva ripetono la loro efficacia giuridica anche dalla Chiesa, ma sarebbe equivoco chiamarle semplicemente diritto

ecclesiastico, mentre è chiaro e breve e univoco quindi scientificamente esatto chiamarle diritto concordatario.

Su queste cose, qui appena accennate per atto di cortesia verso l'egregio contradittore, torneremo in altra sede per discuterle in lungo e in largo sotto il punto di vista scientifico, com'è nostro costume, come sa chi segue le nostre sintesi sulla « Rassegna di Morale e Diritto ».

Ed ora rimarrebbe da esaminare la seconda parte del corsivo che ci riguarda, quella in cui ci si attribuisce amarezza per aver la rivista consorella ospitato uno studio del senatore Scaduto, studio che, si dice, sarebbe stato publicato certamente anche dal « Monitore Ecclesiastico ».

Veramente ci si attribuisce una cosa che non abbiamo mai neppure pensata; ci siamo invece limitati solo a rilevare che per una rivista come quella che si annunciava, nuova di spirito e di pensiero, non ci pareva felice la scelta « per l'articolo inaugurale » e scrivevamo: « piuttosto non crediamo che il prof. Scaduto sia stato bene scelto per l'articolo inaugurale, che del resto non accenna neppure al rinnovamento spirituale della nostra vita nazionale ». Cade così tutto quanto il contradittore scrive su questo equivoco tra il semplice « ospitare » e il porre come « articolo inaugurale ». E quindi è inutile soffermarci su questo tasto. Libero il contradittore di rimanere sulle posizioni che noi infrangemmo e superammo con Vittorio Veneto e con le firme del Laterano, ma liberi noi di andare innanzi per la nostra via, aperti alle nuove conquiste di questa Italia che non può più rassegnarsi ad essere rimorchiata da protestanti, da massoni, da scomunicati, o da preti spretati.

Che l'articolo in parola sarebbe stato accolto a chiusi occhi anche sul « Monitore» è cosa che l'egregio contradittore amara credere o almeno asserire, ma egli ci comprenderà se noi riserviamo a noi soli, fino a quando saremo a questo posto, la decisione. Possiamo invece dichiarare apertamente che sarebbe stato ospitato sulla « Rassegna di Morale e Diritto », certo non nelle sintesi dove noi costruiamo e vogliamo essere precisi e liberi, come nelle « Segnalazioni » amiamo mettere al punto le varie opere, ma tra gli Studii o le Note, dove diamo la più ampia libertà a tutti, anche a quelli che l'egregio contradittore chiama diavoli e che invece noi chiamiamo nostri fratelli e li amiamo come tali ed appunto perché li amiamo sinceramente diciamo anche con loro pane il pane e vino il vino, sia pur con estrema discrezione e delicatezza, come si convincerà chi vorrà rileggere le nostre parole sopra riportate a tal uopo testualmente.

Chi ci conosce da vicino queste cose le sa e ci comprende e comprende fino a qual punto può giungere l'amore che abbiamo per tutti i nostri fratelli. Ma esso non è certo al disopra dell'amore che abbiamo alla verità, alla giustizia, alla Chiesa, alla Patria.

SILVIO ROMANI.

Note pratiche sull'amministrazione del patrimonio ecclesiastico.

1. Non si confonda il diritto amministrativo con l'amministrazione di enti morali; il diritto amministrativo è quella branca del diritto publico che tratta del funzionamento degli organi costituzionali, mentre il diritto costituzionale tratta della loro costruzione, diciamo così, anatomica; il diritto processuale, che in un certo senso da alcuni è ricondotto alla categoria di diritto amministrativo, meglio si considera come categoria del diritto publico stante a sé e così pure il diritto penale; dappoiché diritto publico è il sistema dai rapporti sociali onde la società sovrana si organizza e funziona e si tutela e tutela i suoi membri; diritto privato invece è il sistema di rapporti sociali onde s'intesse e si svolge la vita dei membri della società tra loro (cfr. *De norma juris* e *Introductio in jus*). L'amministrazione invece di un ente è altra cosa, è come una gestione di negozii per conto di altri, di una persona naturale o morale, singolare o collegiale o di un dato patrimonio. Qui trattiamo con metodo facile e pratico dell'amministrazione del patrimonio appartenente ad enti o persone eclesiastiche nel regime concordatario italiano: aderiremo quindi e al diritto concordatario e ai diritti canonico e civile italiano, inquanto sono dal concordato stesso recetti (sulla teorica della recezione e del rinvio v. *De norma juris*); ma utilizzeremo anche la prassi amministrativa con suggerimenti ed esempi intuitivi, per riuscire di immediata pratica utilità ai parroci o altri beneficiati, agli amministratori ed agli stessi enti ecclesiastici.

2. Il canone 1497 definisce i beni ecclesiastici come quei beni temporali sia corporali sia incorporali, e se corporali sia immobili sia mobili, che appartengono o alla Chiesa universale e all'Apostolica Sede, o ad altra persona morale nella Chiesa stessa. La caratteristica differenziale quindi è tratta dall'appartenenza ad una persona ecclesiastica, o, come si suol dire in dottrina, dal *soggetto* del diritto di proprietà sulla cosa stessa. E tutto il diritto concordatario in tale materia si fonda sulla personalità giuridica degli enti ecclesiastici come apparirà manifesto dallo sviluppo di queste brevi note

e come osserva la istruzione della S. Congregazione del Concilio, 20 giugno 1929 (« Mon. Eccl. », 1929, p. 211) agli Ordinari d'Italia, che così esordisce: « In conformità del Codice di diritto canonico nel recente Concordato, stipulato e ratificato tra la S. Sede e il Regno d'Italia, da questo è stato riconosciuto alle chiese, ai benefici ed agli altri enti ecclesiastici religiosi e di culto non solo la *personalità giuridica* (art. 29, 31) e la *capacità di acquistare e possedere* beni temporali (art. 30 comma 2), ma anche il diritto alla *libera gestione* ordinaria e straordinaria dei medesimi senza obligo della conversione, per mezzo dei loro rappresentanti ed amministratori, sotto la vigilanza e il controllo della competente Autorità ecclesiastica (art. 30 comma 1), salvo le riserve di cui all'art. 26 comma 2 ed all'art. 30 comma 2 e 3 dello stesso Concordato ».

Per questo una saggia amministrazione presuppone una conoscenza almeno sommaria della personalità giuridica sia canonica sia civile sia concordataria, senza di che l'amministratore non saprebbe se quello che tratta sia soggetto od oggetto di diritto e potrebbe esporsi al pericolo di compiere atti nulli quasi sempre dannosi all'ente amministrato e spesso anche allo stesso amministratore. Solo quando possederà sicuro almeno i capisaldi della personalità giuridica sarà in grado di spaziare nel campo immenso e assai complesso dei diritti patrimoniali, non dimenticando anche qui di tenere sempre presente e nella giusta armonica misura il diritto concordatario come punto di partenza, il diritto canonico come asse dell'istituto e il diritto civile non solo come termine di raffronto, ma come parte sostanziale anche perché oltre il diritto concordatario ad esso invia lo stesso diritto canonico in materia patrimoniale. Ma tutto questo non risponderebbe al nostro scopo se non suggerissimo anche, e con un certo sistema organico, quei criteri amministrativi confortati con esempi pratici, che sono frutto delle esperienze nostre ed altrui.

Ecco delineato così come il piano di queste brevi note, le quali dopo una parte introduttiva sulle persone morali nel diritto concordatario esporranno la teoria del diritto patrimoniale ecclesiastico nel diritto concordatario sia quanto ai diritti reali sia quanto alle obligazioni e finalmente tratteranno della libera gestione ordinaria e straordinaria di questi beni patrimoniali e del controllo da parte dei competenti organi ecclesiastici e civili. Seguiremo così lo schema che ci viene suggerito oltre che dalla natura stessa delle cose anche dalle citate parole della S. Congregazione del Concilio.

È facile comprendere come queste note se toccano ogni sacerdote inquanto è o può essere investito di un beneficio, interesseranno in modo particolare chiunque è o dovrà essere a capo di una par-

rocchia, dacché al parroco incombe la cura di tutte le persone, e quindi anche delle persone morali ecclesiastiche, entro l'ambito della sua parrocchia ed incombe la tutela di quegli enti ecclesiastici che spesso sono andati e vanno tuttora in rovina per la incapacità di chi dovea e deve ma non seppe né sa tutelarli; e di tal rovina chi sente maggior danno è sempre il popolo cristiano.

Ancor più interessanti riusciranno quindi esse agli uffici diocesani di amministrazione, ai quali spetta non vigilare platonicamente né accentrare assorbendo e monopolizzando, ma vigilare saggiamente ed efficacemente l'amministrazione patrimoniale degli enti ecclesiastici nella diocesi, indirizzando, suggerendo, consigliando, prevenendo, appoggiando le belle iniziative o promovendole in santa gara, dando pareri tecnici e giuridici. Non è qui il caso di dire di più su tale argomento; ma non possiamo tacere che se in alcune diocesi l'ufficio amministrativo è costituito e funziona, a parer nostro, veramente bene, in molte altre, per quanto a noi consta su esperienza personale, va veramente... alla peggio. Dacché non basta avere avuto da madre natura il bernoccolo mercantile o aritmetico o forse anche algebrico per un ufficio così complesso e così arduo, occorre invece sopra tutto una soda formazione giuridica (sia canonistica sia civilistica) e tecnica. Per questo, se le presenti note interesseranno indubbiamente tali uffici e le singole persone ai medesimi addette, di non minore interesse e vantaggio saranno per essi gli studii le note e la bibliografia che dà la « Rassegna di Morale e Diritto » (via Machiavelli, 50, abbon. annuo, L. 30,30) sorta si può dire specialmente a tal uopo.

E finalmente confidiamo che queste nostre modeste note torneranno utili a tutti i nostri lettori, dacché ognuno è non solo *homo logicus* e *ethicus* e *religiosus*, ma anche *oeconomicus*; quindi ognuno ha da amministrare un suo patrimonio, per lo meno il fabbisogno giornaliero della vita, sia pur la misera paga o l'elemosina da una parte e un tozzo di pane dall'altra. Questo scambio o giro sia pur minimo di denaro e di merce, di entrata e di uscita, fatto con criterio, può decidere della crisi in cui ci si dibatte, del nostro benessere, della vita stessa di persone e di istituzioni che hanno su noi sacrosanti diritti. A fine d'anno, a fine di semestri o anche di mesi occorre far di tutto per chiudere in pareggio e occorre premunirsi da sorprese commerciali, fiscali, giudiziarie che sono sempre rovinose.

Nella vita temporale come in quella spirituale bisogna star sempre pronti per la resa dei conti, per la chiusura di esercizio, se non con vistosi guadagni almeno... a pareggio. *Estote parati.*

r.

INFORMAZIONI UTILI

1. *Grano.* — Col primo dell'anno è incominciato per i molini l'obligo della denuncia del grano macinato e delle giacenze di grano e farina esistenti nei molini del regno, a tenore del Regio decreto (R. D.) 17 settembre 1936-XIV, n. 2022, publicato nella « Gazzetta Ufficiale » (*Gazz. Uff.*) 30 novembre 1936-XV, n. 277. La denuncia va fatta al Podestà del comune, secondo i moduli e le norme che si potranno avere dall'ufficio di segreteria.

2. *Tasse scolastiche.* — La « Gazzetta Ufficiale », 10 dicembre 1936-XV, n. 285, publica il Regio decreto-legge (R. D. L.) 19 novembre 1936-XV, n. 2063, che determina la nuova misura delle tasse scolastiche per i Regi Istituti medii d'istruzione media classica, scientifica, magistrale e tecnica. Le tasse sono generalmente aumentate, adeguate ai tempi. Chi ha interesse può richiederne l'elenco o presso gli Istituti scolastici o alla nostra Casa Editrice.

3. *Sanità publica.* — « Gli affetti da forme di *parkinsonismo* encefalitico debbono essere curati ed assistiti nel periodo acuto in speciali reparti ospedalieri e nel periodo successivo in idonei convalescenziari ». Così dispone l'art. 1 R. D. L. 29 ottobre 1936-XV, n. 2043 (*Gazz. Uff.*, n. 281). Le spese per i poveri sono a carico della provincia; essi sono ammessi su richiesta del preside della provincia nel cui territorio trovasi il comune di domicilio di soccorso dell'infermo, *o con ordinanza del preside della provincia di residenza dell'infermo stesso.*

4. *Bolscevismo.* — L'ultimo fascicolo della « Rassegna di Morale e Diritto » (Roma, via Machiavelli, 50) publica uno studio sulla « penetrazione bolscevica nell'Europa occidentale », che è stato giudicato assai importante e di grande interesse specialmente per sacerdoti, che debbono essere i primi ad arginare la rovinosa inondazione. Se ne è tirato un estratto che è in vendita a lire 2. Altri articoli notevoli nello stesso fascicolo sono « Cristianesimo e diritto romano; Confronto e limiti fra il pieno dominio e la proprietà superficiaria; Della incardinazione e scardinazione secondo il C. J. C.; Il progetto del Codice Penale della Germania Nazional-Socialista ».

5. *I moralisti* che intendano integrare, com'è dovere, i loro studii e la loro formazione con lo studio del diritto sia ecclesiastico sia civile, troveranno grande aiuto in Romani, *De norma juris*, grande formato, pag. 750, L. 60, oltre le spese postali.

6. *Chiese e case parrocchiali.* — Assai sagge, opportune e pratiche norme per la costruzione di edifici parrocchiali e specialmente di chiese emana l'Ecc.mo Arcivescovo di Padova nel « Bollettino diocesano » di dicembre 1936; le raccomandiamo vivamente ai nostri lettori ed in particolare alle Commissioni diocesane di arte sacra.

RECENSIONI

ARRIGHINI (P. A.), *Le Feste Cristiane nella Teologia - Storia - Liturgia - Arte - Folklore.* Voll. 2 in-8°, pag. 820 complessive. Casa Ed. Marietti, Torino. — L. 25.

INDICE. — *Vol. I:* Il Natale - Festa di Santo Stefano - La Circoncisione - L'Epifania - La Purificazione di Maria Vergine - L'Annunciazione di Maria Vergine - Festa di San Giuseppe - La Pasqua - L'Ascensione - La Pentecoste - Festa della SS. Trinità.

Vol. II: Festa del Corpus Domini - Festa del Sacro Cuore - Festa di San Giovanni Battista - Festa dei Santi Apostoli Pietro e Paolo - L'Assunzione di Maria Vergine - La Natività di Maria Vergine - Festa della Madonna del Rosario - Festa di Cristo Re - Festa d'Ognissanti - La Commemorazione dei Defunti - Festa dell'Immacolata Concezione.

L'A. dichiara nella prefazione di questa sua opera, che intende offrire un nuovo libro quanto mai utile e originale.

Infatti, sebbene già ve ne siano molti sulle *Feste dell'anno liturgico*, pochi però tutte le radunano e ancor meno le trattano non solo dal lato *teologico* e *liturgico*, ma anche *storico, leggendario, artistico, folkloristico.*

Tutto ciò invece fa, forse per la prima volta, l'A. nei due grossi volumi di questa sua nuova opera per modo che di ben ventidue feste religiose (Natale, S. Stefano, Epifania ecc.) si possono ormai conoscere le molteplici e profonde ragioni teologiche, l'inizio e lo sviluppo storico, le funzioni e le cerimonie antiche e moderne e anche le belle e varie manifestazioni che si ebbero nell'arte e nei costumi di tutti i popoli.

È inutile aggiungere che tutto questo emporio enorme di materiali tanto diversi viene dal dotto e chiaro A. accuratamente vagliato, lavorato e combinato in modo da formare un insieme omogeneo di facile, utile e anche dilettevole lettura. Non mancano persino pie leggende, ameni ed edificanti aneddoti a forti tinte folkloristiche.

E anche per ciò — come ben conclude la sua prefazione l'A. — questo suo libro, non meno dei molti precedenti, tornerà graditissimo e utile a tutte le diverse categorie dei suoi lettori: dall'alto Clero agl'innumerevoli curati sparsi nelle nostre campagne, dai pii e contemplativi claustrali alle persone di mondo che pur non trascurano la coltura religiosa, dai molti insegnanti di religione ai loro ancor più numerosi allievi; ma specialmente tornerà utilissimo ai predicatori i quali potranno attingervi nuovi ed efficaci argomenti per sempre più fare conoscere, praticare e santificare le nostre belle *Feste cristiane.*

P. G. CERRI, *La disciplina del Terz'Ordine Francescano,* spiegato per mezzo di conferenze. In-8°, pag. VIII-332. Casa Ed. Marietti. — L. 6.

Il volume che presentiamo è un ottimo *vademecum* per le conferenze mensili da tenersi ai Terziari. La trattazione altamente teologica, la divisione chiara di ogni conferenza dà ampia e soda materia, della quale imbevuti quanti fan parte del Terz'Ordine, non potranno fare a meno di toccar con mano quanto siano vere queste parole pronunciate da un brillante scrittore: « Il Terz'Ordine è essenzialmente il riassunto, l'applicazione delle prescrizioni del Vangelo ».

(*Bollettino del Terz'Ordine Francescano* - Torino).

Ventuna Conferenze per i Terziari (e si sa quanto sia utile per un Direttore aver in mano un volume di Conferenze

per i suoi Terziari). Gli argomenti sono di tutta attualità, e i più adatti per un ordine di persone pie alle quali viene insegnato più che a ogni altro il male da evitare e il bene da seguire. Quindi, i ragionamenti sui lussi, balli, teatri, gola, temperanza, digiuno, cattive letture, giuramenti, turpiloquio, e poi sulla Confessione, Comunione, Messa, Ufficio, buon esempio, esame di coscienza, carità, obbligo del testamento.

Anche il Terziario stesso e qualsiasi altra persona profana ricaveranno sommo vantaggio da queste letture.

(*Settimana Religiosa* - Venezia).

Mons. V. Felisi, *Appunti di pedagogia catechistica,* con prefazione di Mons. A. M. Cavagna, Assistente Generale della G. F. di A. C. In-8°, pag. x-82. Casa Ed. Marietti, Torino. — L. 2,50.

Ci risuonano ancora all'orecchio le parole di un insorto spagnuolo: « Mi dispiacerebbe che i miei sei figliuoli restassero senza padre, ma molto più mi dispiacerebbe che restassero senza catechismo »; e già ci si presenta un libro di appunti di pedagogia per i catechisti. Nella sua piccola misura di appena 82 pagine, è una molla potente a far scattare con rinnovata energia l'anima del catechista, perchè non è la mèsse che le manca, nè il lavoro: ciò che abbisogna, ciò di cui si sente il bisogno e si deplora la mancanza anche dall'Assistente Generale della G. F. di A. C. è l'educazione pedagogica dei catechisti.

E a ciò serve questo libro, che si raccomanda negli Educandati, nei Seminari e... nelle Case Parrocchiali.

Il libro presenta nozioni generali di pedagogia catechistica: Sua storia e letteratura, la Catechesi di Gesù C. e degli Apostoli, dal Medio Evo, dal Concilio di Trento ai nostri giorni. Doti e missione del Catechista, Personalità del Catechizzando, il Catechismo, la Didattica e la Lezione catechistica, l'Educazione della volontà, e il Programma per l'insegnamento religioso nelle Scuole Elementari.

Rassegna di Morale e Diritto, Direzione e Amministrazione via Machiavelli, 50, Roma. — Abbonamento annuo L. 30,30.

Sommario del quaderno VIII, dicembre 1936: — Sintesi: Penetrazione bolscevica nell'Europa occidentale. — Studii: Cristianesimo e diritto romano (*G. Giovanelli*); Confronto e limiti fra il pieno dominio e la proprietà superficiaria (*F. Pensavalle*); Della incardinazione e scardinazione secondo il C.J.C. (*A. Mancini*). — Segnalazioni di Opere. — Indice dell'annata.

Direttore responsabile: Mons. Silvio Romani

Imprimatur: † Joseph Palica, Archiep. Philippen., *Vicesgerens.*

Roma - Tipografia del Dott. Giovanni Bardi - Salita de' Crescenzi, 16